

## Norme & Tributi Diritto dell'economia

# La pubblicità comparativa denigratoria se non è veritiera

### CONCORRENZA

Per il Tribunale di Milano l'illecito scatta se vengono date informazioni errate

Conta inoltre il linguaggio che deve essere moderato e non eccessivo

Gianluca De Cristofaro

Una comunicazione pubblicitaria comparativa diventa denigratoria quando non si limita a raffrontare i prodotti ma omette in modo deliberato e consapevole informazioni utili e veritiere. Conta il linguaggio con cui il messaggio viene espresso che non deve travalicare le regole della "continenza".

Lo ha stabilito il tribunale di Milano che ha riconosciuto, con due diverse decisioni (le ordinanze del 4 gennaio 2021 e del 3 dicembre 2020) la sussistenza dell'illecito concorrenziale in relazione alle comunicazioni pubblicitarie denigratorie nei confronti di un concorrente e la violazione dell'articolo 2598 n. 2 del Codice civile. Le pronunce dei Tribunali ordinari in tema di pubblicità denigratoria in cui i giudici oltre a decidere sul singolo caso enunciano argomentazioni di principio sono molto rare. Non esistono inoltre decisioni della cassazione. Queste due recenti pronunce del Tribunale di Milano secondo le quali l'illecito non è determinato dalla mera comparazione fra i prodotti ma dalle modalità del raffronto sono quindi di particolare interesse.

### La giurisprudenza

Secondo l'articolo 2598 n. 2 del Codice civile diffondere «notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonea a determinarne il discredito», è un atto di concorrenza

leale. Negli anni, le poche pronunce della magistratura ordinaria hanno avuto un approccio ondivago.

Da un lato si sono basate sulla convinzione che la comunicazione pubblicitaria - per sua insita natura - difficilmente potrebbe essere imparziale ed obiettiva, anche se veritiera. Ogni ipotesi di comparazione, soprattutto se esplicita, determina quindi automaticamente l'illecito concorrenziale relativo alle comunicazioni commerciali denigratorie verso un concorrente a prescindere dalla sua veridicità (Tribunale di Bologna, 31 luglio 1976).

Dall'altro, la pubblicità comparativa è stata ritenuta lecita a patto che fosse veritiera e veicolata in modo non subdolo o tendenzioso e tale da sfociare, appunto, nella denigrazione: rappresentando fatti veri, il discredito che ne deriverebbe sarebbe, sostanzialmente, meritato.

Un'impostazione cui si avvicinano le due recenti decisioni del Tribunale di Milano che non hanno ritenuto la pubblicità comparativa di per sé denigratoria ma hanno sanzionato il modo in cui è avvenuto il raffronto.

### L'omissione di informazioni

Con l'ordinanza del 3 dicembre 2020 il Tribunale si è pronunciato su una comunicazione commerciale avente ad oggetto la promozione di una app per il pagamento e la gestione della sosta di veicoli "contactless". Il messaggio, corredato di documentazione fotografica riportante le immagini di parchimetri prodotti e venduti da un concorrente, enfatizzava il rischio che i parchimetri potessero favorire la diffusione di microrganismi patogeni, a differenza dell'utilizzo della app oggetto della promozione.

I giudici milanesi hanno però evidenziato che anche per il funzionamento della app è richiesta l'interazione con uno smartphone, possibili le fonti, anch'esso, di diffusione di microrganismi patogeni. Sotto que-

sto profilo, il messaggio avrebbe omesso di svolgere una «doverosa comparazione tra rischi del tutto omogenei» con una deliberata e consapevole omissione di informazioni utili all'uniformità del confronto che, nei fatti, intaccava la veridicità di quanto dichiarato. Ciò, unito al fatto che le immagini a corredo del messaggio riproducevano solo i parchimetri del competitor ricorrente, ha portato a ravvisare un chiaro intento denigratorio.

### LE INDICAZIONI

**1. Il linguaggio**  
Ai fini della liceità della comparazione rilevano anche le modalità linguistiche di espressione del messaggio. Anche se l'affermazione veicolata fosse corrispondente al vero, vale infatti il principio della continenza espressiva che impone l'utilizzo di un linguaggio moderato e non eccessivo. *Tribunale di Milano, ordinanza del 4 gennaio 2021*

**2. Contenuti veritieri**  
Il confronto fra due prodotti contenuti in un messaggio di pubblicità comparativa non deve omettere, deliberatamente e consapevolmente informazioni utili e veritiere all'uniformità del confronto. Nel caso esaminato non era stata svolta una «doverosa comparazione tra rischi del tutto omogenei» che avrebbe intaccato, nei fatti, la veridicità di quanto dichiarato. *Tribunale di Milano, ordinanza del 3 dicembre 2020*

### Le modalità espressive

Nella ordinanza di reclamo dello scorso 4 gennaio, i giudici di Milano hanno preso posizione su un messaggio veicolato da una nota compagnia aerea nei confronti delle Ota (*Online Travel Agents*), colpevoli, a detta dell'inserzionista di:

- operare in modo illegittimo in quanto carenti delle necessarie autorizzazioni;
- aver truffato i clienti applicando sovrapprezzi alle prenotazioni;
- aver comunicato alla compagnia aerea dati di prenotazione non validi e tali da inficiare l'efficacia delle pratiche di rimborso.

Nel messaggio passato al vaglio del Tribunale di Milano, l'inserzionista auspicava anche un rapido intervento di regolamentazione delle attività di tali soggetti. Il Tribunale, dunque, oltre ad aver rilevato la non veridicità di quanto affermato dalla compagnia aerea in relazione all'illegittimità dell'azione delle Ota (titolari di regolari licenze per poter operare) e conseguente denigratorietà del messaggio, ha altresì posto l'accento sulle modalità di veicolazione del messaggio. Modalità che nel parere dei giudici ha travalicato le forme di continenza che la comunicazione commerciale richiederebbe. L'inserzionista, infatti, oltre ad aver veicolato informazioni non corrispondenti al vero, ha, altresì, fatto riferimento in modo non troppo implicito agli intenti truffaldini delle Ota, con ciò palesando il proprio intento denigratorio.

Si consideri, peraltro, che, ai fini della liceità della comparazione, rilevano oggi in modo importante anche le modalità linguistiche di espressione del messaggio. Anche laddove l'informazione veicolata sia veritiera, dunque, dovrà sempre valere il principio di continenza espressiva.



### CONCORDATO La prescrizione decorre dal piano di riparto

La prescrizione dei crediti prevista dall'articolo 2935 del Codice civile non decorre dal decreto di omologazione del concordato ma soltanto dalla data in cui diviene esecutivo il progetto di ripartizione che ne prevede il pagamento. In virtù dell'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori e del principio della par condicio creditorum, i crediti concorsuali divengono quindi effettivamente esigibili soltanto a partire dal momento in cui vengono inseriti in un piano di riparto che ne preveda il pagamento. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma con la sentenza del 2 febbraio 2021. Nel caso esaminato, era stato chiesto al Tribunale di dichiarare l'intervenuta prescrizione e l'inesigibilità di alcuni crediti per decorso del termine decennale (articolo 2946 del Codice civile) che, secondo la parte che aveva presentato il ricorso, avrebbe dovuto essere calcolato a partire dalla data di deposito del decreto di omologazione del concordato.

I giudici romani hanno invece stabilito che i crediti concorsuali, pur se riconosciuti e non contestati, divengono effettivamente esigibili soltanto a partire dal momento e nella misura in cui vengono inseriti in un piano di riparto che ne preveda il pagamento.

**Acciario e Danovi**  
Il testo integrale dell'articolo su: [ntplusdiritto.ilssole24ore.com](http://ntplusdiritto.ilssole24ore.com)

## La comunione legale non «assorbe» tutti i redditi individuali

### BENI FAMILIARI

Il percettore può disporre di ciò che resta dopo aver assolto ai bisogni familiari

Angelo Busani

I proventi dell'attività svolta da ciascuno dei coniugi durante la vigenza del regime di comunione legale (ad esempio, i redditi derivanti dall'esercizio della professione di ognuno di essi) non confluiscono immediatamente nella comunione coniugale e il coniuge percettore di detti proventi è libero di disporne come crede e anche di consumarli. Solamente i proventi dell'attività individuale del coniuge che residuano nel momento di scioglimento della comunione legale, diventano patrimonio comune di entrambi i coniugi e il coniuge non percettore può, pertanto, pretendere di averne la metà.

È questo, il principio ribadito dalla Cassazione nella ordinanza n. 3767 del 12 febbraio 2021.

La norma (articolo 177 del Codice civile) secondo cui i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi entrano in comunione solo se, allo scioglimento della comunione stessa, non siano stati consumati, è il frutto dell'idea che il coniuge percettore di un reddito possa, in quanto tale, decidere dell'utilizzo del proprio reddito nel modo che egli ritenga più opportuno, senza dover motivare alcunché e senza dover domandare il consenso dell'altro coniuge.

L'unico limite che incontra l'autonomia decisionale del coniuge percettore del reddito è che ciascuno dei coniugi è tenuto ad adempiere al proprio «dovere contributivo» e cioè «a contribuire ai bisogni della famiglia» «in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di la-

voro professionale o casalingo» (articolo 143 del Codice civile).

Assolto, dunque, l'obbligo contributivo, il coniuge percettore del reddito può fare quel che vuole dei suoi individuali proventi (ad esempio, può spendere nella propria formazione culturale o professionale, in intrattenimenti, svaghi, viaggi e vacanze, in iniziative imprenditoriali, in beneficenza, eccetera). Ma con due principali limiti:

• la spesa che il coniuge compie si traduce in un «acquisto» (ad esempio: un televisore, un cane, una abitazione, un pacchetto azionario, un'opera d'arte), il bene che ne è oggetto diviene parte del patrimonio comune all'altro coniuge (salvo che quest'ultimo volontariamente rinunci a questo effetto);

• i proventi del coniuge percettore che residuano nel momento in cui cessa il regime di comunione legale (ad esempio, in conseguenza della separazione coniugale) e che fino a quel momento erano di sua esclusiva titolarità, divengono comuni all'altro coniuge e, quindi, quest'ultimo può reclamarne la metà.

Questo effetto (in diritto denominato «comunione di residuo» proprio perché ha per oggetto ciò che residua nel momento in cui la comunione legale si scioglie) sembra una stranezza in quanto è, appunto, una «comunione ordinaria» che si forma proprio nel momento in cui la «comunione legale» cessa.

Ma non è più una stranezza se si considera che il legislatore ha inteso, dettando questa normativa, garantire, da un lato, il coniuge percettore del reddito di essere libero nelle decisioni di impiego del proprio reddito e, d'altro lato, garantire l'altro coniuge in ordine alla parificazione dei coniugi in ordine alle sorti del patrimonio che la famiglia forma durante il regime di comunione legale dei beni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN COLLABORAZIONE CON

## Master Fiscalità Internazionale

Dal 23 Aprile 2021 - Live Streaming  
Master Part Time  
5 weekend

Il Master analizza in modo sistematico la fiscalità internazionale e le principali novità che interessano i soggetti economici che operano a livello transnazionale alla luce del nuovo scenario economico post-Covid 19.

**5 RAGIONI PER ISCRIVERSI SUBITO**

- Acquisire una adeguata conoscenza delle problematiche fiscali connesse alla internazionalizzazione del sistema economico
- Perfezionare le competenze in ordine ai principali istituti giuridici sovranazionali
- Affrontare i temi legati alla fiscalità internazionale con un taglio pratico, operativo ed attuale tenendo conto delle ultime novità normative in materia e degli impatti che ne derivano
- Approfondire il nuovo scenario internazionale post-COVID 19
- Conoscere il punto di vista dell'Amministrazione Finanziaria, dei Tax Manager di azienda e dei consulenti fiscali esperti in materia

Partecipa il **18 marzo** al **webinar gratuito**

### Tax Talk: Transfer Pricing, DAC6 e Digital Tax

Il dibattito sulla fiscalità internazionale d'impresa tra COVID-19 e digitalizzazione dell'economia con la partecipazione di PwC TLS e con il patrocinio dell'Università di Bergamo.

È possibile iscriversi su [24orebs.com](http://24orebs.com) alla pagina dedicata all'evento

**Aim for more**

[24orebs.com](http://24orebs.com)

f in

**COMUNE DI PESARO**  
**Avviso per estratto di esito gara d'appalto**

Si rende noto che questa Amministrazione ha concluso il 22/02/2021 la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di "copertura assicurativa" per i rischi del Comune di Pesaro dal 28.02.2021 e fino al 28.02.2024, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, ed aggiudicata con il criterio dell'oepp ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016. La gara è stata suddivisa in n. 7 lotti. Cig principale: 66510000-8. L'appalto è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 306 del 22/02/2021 per il valore complessivo di € 1.216.568,85. L'avviso integrale di esito gara e l'elenco ditte aggiudicatrici per ciascun lotto è stato pubblicato sulla Guue n. 2021/5 045-112824 del 05/03/2021 e sulla Guri 5ª Serie Speciale n. 27 del 08/03/2021. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile U.O. Economato Dott. Luigi Gabrielli.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Claudio Chianese**

**IMMOBILIUM 2001**  
**investire**  
Gruppo Banca Fintat

**VALORE DELLA QUOTA AL 31/12/2020**

**NAV pro-quota IMMOBILIUM 2001 € 1.915,825**

Investire SGR S.p.A. - Gruppo Banca Fintat Euramerica S.p.A.  
Sede legale: Via Po 16a - 00198 Roma - Tel. 06 696291 Fax. 06 69629212  
info@investiresgr.it - investiresgr@pec.investiresgr.it - Iscritta all'Albo matricola 50  
Cap. Soc. Euro 14.770.000 iv - Iscr. Reg. Imp. Roma - CF e P.IVA 06931761008  
[www.investiresgr.it](http://www.investiresgr.it)

**A.T.I.V.A. S.p.A.**  
**AVVISO DI REVOCA PROCEDURA APERTA - LAVORI**

STAZIONE APPALTANTE: A.T.I.V.A. S.p.A. - Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta - società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ASTM S.p.A., con sede in Torino - R.I. Torino n. 00488270018 - con sede in Strada della Cebrosa n. 86 - 10156 Torino - posta elettronica certificata: [gare\\_dilegativa@legalmail.it](mailto:gare_dilegativa@legalmail.it).  
Con riferimento alla procedura aperta relativa ai lavori di "Sistema Autostradale Tangenziale di Torino - Raccordo SS 11 - Interventi di adeguamento delle protezioni laterali sottopasso A4 e sottopassi piste di svincolo" - CIG 7984515637 il cui bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 89 del 31 luglio 2019, l'intestatario stazione appaltante comunica la revoca in autotutela della procedura aperta e di ogni atto di gara ad essa presupposto, correlato e/o conseguente.  
**Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte V, Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 29 del 12/03/2021.**  
AMMINISTRATORE DELEGATO (Dott. ing. Luigi Cresta)

**Plusplus24 Diritto**

[plusplus24diritto.com](http://plusplus24diritto.com)

**Plusplus24 Fisco**

[plusplus24fisco.com](http://plusplus24fisco.com)

**ama**

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO**

AMA S.p.A. comunica la pubblicazione di un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di Operatori Economici cui affidare il servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione dei mezzi leggeri e mezzi d'opera in parco AMA S.p.A.  
Gli Operatori potranno inviare la propria manifestazione di interesse al seguente indirizzo di posta certificata [acquisti@pec.amaroma.it](mailto:acquisti@pec.amaroma.it) entro il giorno **30/03/2021**.

**PER LA PUBBLICITÀ LEGALE SU IL SOLE 24 ORE**

Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano  
Tel. 02 3022 3126  
Fax 02 3022 3259  
[legale@ilssole24ore.com](mailto:legale@ilssole24ore.com)